

19/02/2019

Tutela della Maternità

L'art.7 DGR 29.05.2013 n. 37-5285 AIR per il Servizio di Continuità Assistenziale prevede per il Medico convenzionato in stato di gravidanza la facoltà di sospendere la propria attività professionale; lo stesso articolo riconosce inoltre al Medico in gravidanza la possibilità di non sospendere la propria attività *"consapevole di avere diritto ad agevolazioni di tipo organizzativo"* e di dover svolgere ogni funzione prevista dalle convenzioni.

In ottemperanza al D.LGS 81/2008 in merito alla sicurezza sul lavoro, l'ASL CN2 ha iniziato a sottoporre annualmente i medici di Continuità Assistenziale alle visite di idoneità lavorativa in quanto operanti *"nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro"*; l'articolo 7 del D.Lgs 151/2001 prevede che il datore di lavoro, a seguito di visita di idoneità, non assegni la lavoratrice in stato di gravidanza all'adempimento di mansioni che possano nuocere alla propria salute ed a quella del nascituro ma preveda per la lavoratrice altri compiti, ricollocandola all'interno dell'azienda.

Nell'ottica di queste considerazioni si redige il presente specifico Accordo Aziendale per i Medici del Servizio di Continuità Assistenziale relativamente all'eventuale inidoneità temporanea in conformità al giudizio del Medico Competente, al fine di assicurare un comportamento uniforme in tema di tutela della salute:

- 1) in caso di maternità il Medico del Servizio di Continuità Assistenziale ha facoltà di sospendere in tutto o in parte la propria attività professionale (art 7 AIR 2013);
- 2) nel caso in cui il Medico del Servizio di Continuità Assistenziale in gravidanza decida di non sospendere la propria attività professionale potrà proseguire l'attività di CA prioritariamente nei turni diurni festivi e prefestivi presso le sedi territoriali in cui è prevista (in accordo con l'attuale organizzazione aziendale) la presenza contemporanea di due Medici. Il Medico in gravidanza sarà uno dei due sanitari in servizio presso la sede e potrà svolgere la sola attività ambulatoriale, per l'espletamento completo o parziale del massimale orario individuale.

Nel caso in cui, espletate le procedure precedentemente esposte, non fosse possibile garantire la ricollocazione del medico in gravidanza, si può procedere, previo parere favorevole del Comitato Regionale in sintonia con eventuali Accordi Regionali o normative previste dall'AIR, al rimansionamento della lavoratrice secondo i seguenti punti:

- a) In alternativa, o a completamento del proprio massimale orario, il Medico del Servizio di Continuità Assistenziale in gravidanza potrà operare nell'ambito del Distretto allo svolgimento di funzioni epidemiologiche e/o organizzative connesse anche alla continuità dell'assistenza
- b) In alternativa, o a completamento del proprio massimale orario, il medico del Servizio di Continuità Assistenziale in gravidanza potrà operare nelle nuove forme organizzative della medicina generale (come le AFT e le CASE DELLA SALUTE) con compiti concordati di supporto all'attività ambulatoriale e di medicina di iniziativa.

La decisione dell'ambito lavorativo in cui espletare il proprio monte ore verrà concordata tra l'Azienda ed il Medico in gravidanza (con priorità per i punti 1 e 2) in conformità a quanto previsto dal presente accordo, in relazione alle esigenze aziendali ed in ottemperanza al giudizio di idoneità del Medico Competente; della decisione verranno informati gli organi aziendali competenti (Ufficio Coordinamento Attività Distrettuali e/o Comitato Aziendale). In accordo a quanto appena enunciato, il Medico in gravidanza si assume le responsabilità legali della scelta, sgravando l'Azienda e le strutture identificate al rimansionamento da eventuali responsabilità aggiuntive sul versante infortunistico e legale al di fuori di quelle previste per legge.

19/2/2019

Luciano Zedde

A. G. M.

Antonio De Dileo